

# **DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote**

**(77/537/CEE)**

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/08/1977 pag. 0038 - 0059

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo (1),  
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),  
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi  
della legislazioni nazionali concernono, tra l'altro, le emissioni inquinanti prodotte dai  
motori diesel destinati alla propulsione dei trattori;  
considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne  
risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri a titolo  
complementare ovvero in sostituzione dei loro attuali regolamenti, segnatamente al fine di  
permettere, per ogni tipo di trattore, l'applicazione della procedura di omologazione CEE  
che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974,  
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative  
all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (3);  
considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai trattori comporta  
il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base  
delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati attrezzi, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e muniti di due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare nè l'omologazione CEE nè l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti le emissioni inquinanti prodotte dal motore diesel destinato alla propulsione di detto trattore, se questo è conforme alle prescrizioni degli allegati I, II, III, IV e VI.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in

circolazione o l'utilizzazione di un trattore per motivi concernenti le emissioni inquinanti prodotte dal motore diesel destinato alla propulsione di detto trattore, se questo è conforme alle prescrizioni degli allegati I, II, III, IV e VI.

#### Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 2.2. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul trattore modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

#### Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a X della presente direttiva sono adottate a norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

#### Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
W. RODGERS

- (1) GU n. C 125 dell'8. 6. 1976, pag. 51.
- (2) GU n. C 197 del 23. 8. 1976, pag. 16.
- (3) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

Allegati omessi, vedi Gazzetta